

N. R.G. 353/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di PERUGIA**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. **353/2025**

Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

- ricorrente -

contro

- resistente -

ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 3.10.2025, alle ore  
13.10, la seguente

**SENTENZA**



Sentenza n. 462/2025 pubbl. il 03/10/2025  
RG n. 353/2025

*[A large, faint, diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]*



### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

La controversia ha ad oggetto l'accertamento del presunto diritto del [redacted] ad essere assunto alle dipendenze di [redacted] S.p.A. in virtù della procedura selettiva indetta con avviso del 29 marzo 2021, conclusasi con l'inserimento in organico di tre idraulici. A distanza di oltre tre anni dalla conclusione dell'iter selettivo, il ricorrente riceveva una comunicazione dalla resistente con la quale veniva manifestata l'intenzione di procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi in esito alla procedura stessa, nella quale – seppur non vincitore – risultava idoneo collocato in quinta posizione. Ai fini dell'assunzione, la società lo invitava, contestualmente, a dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado con personale già in forza presso la [redacted] S.p.A. o altre società del gruppo.

Sulla base delle informazioni rese dal [redacted] la resistente, richiamando il punto 4.1 del regolamento interno in materia di conflitti d'interesse a mente del quale "*... in tutti i casi in cui vengono evidenziati in capo al/alla candidato/a rapporti di coniugio/parentela/affinità fino al 4° grado con i/le dipendenti di Umbra Acque s.p.a. e/o Società del gruppo, tali condizioni rappresentano un vincolo ostativo per il proseguimento dell'iter selettivo*", rilevando l'esistenza di un conflitto d'interesse dato dall'assunzione sopravvenuta della sorella [redacted], rifiutava di ulteriormente procedere nella selezione.



In altre parole, in disparte ogni considerazione in ordine alla ragionevolezza dell'impianto normativo interno che disciplina le cause d'incompatibilità, il diritto azionato non è collegato in via diretta ad una procedura selettiva in corso e ad eventuali auto vincoli desumibili dal relativo bando ma si colloca al di fuori dalla procedura selettiva concretizzandosi nella pretesa di essere destinatario di un'ulteriore proposta di assunzione in quanto riferita al medesimo profilo professionale.

In sintesi, il d.lgs. 175/2016 non ha imposto alle società partecipate – nell'indizione delle procedure selettive volte al reclutamento del personale - l'applicazione delle regole proprie delle procedure concorsuali tipiche del pubblico impiego, ma si è limitato a richiamare i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità previsti per quest'ultime, da recepirsi in provvedimenti di natura privatistica della stessa società partecipata.



Orbene, la decisione di reclutare nuovo personale attingendo o meno dalla graduatoria formata a seguito della procedura conclusa, è espressione di una valutazione discrezionale della resistente, non essendo la stessa vincolata al rispetto dei principi di matrice pubblicistica che governano le procedure selettive nel pubblico impiego. Di talché, la pretesa di essere assunto mediante scorrimento della graduatoria, non sembra valicare la soglia di una mera aspettativa di fatto – scevra dei crismi di un diritto soggettivo azionabile ed il suo eventuale soddisfacimento è dunque rimesso alla scelta discrezionale, non coartabile, della società di reclutare nuove risorse inseribili in organico attraverso la graduatoria preesistente.

Risultano quindi assorbite le questioni relative all'applicabilità ed alla legittimità del regolamento aziendale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_, così provvede: respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di \_\_\_\_\_ S.p.a. liquidandole nella misura di €1750,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.

Perugia, 3.10.2025

Il Giudice  
Giampaolo Cervelli

